

## ***GUIDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI***



### **Le norme sulla sicurezza giocattoli:**

La normativa italiana sulla sicurezza dei giocattoli è contenuta nel Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54. Esso ha recepito la Direttiva Europea 2009/48/CEE, che a sua volta, ha sostituito la direttiva 88/378/ CEE, emanata in considerazione dello sviluppo tecnologico che nel frattempo ha interessato il settore dei giocattoli.

Tale aggiornamento normativo è stato reso necessario per dare una risposta ai problemi sollevati in merito alla sicurezza dei giocattoli in termini di rumore, sostanze chimiche presenti negli stessi e del pericolo di soffocamento che questi ultimi, specie se contenuti nei prodotti alimentari, potrebbero provocare.

### **Finalità della Guida.**

L'obiettivo di questa guida esplicativa è quello di fornire un orientamento su come assicurare che le informazioni contenute nelle istruzioni e nelle avvertenze, che accompagnano il prodotto, siano accessibili e possano essere comprese da tutti i consumatori, ossia da chi acquista o utilizza il giocattolo, affinché lo stesso venga usato in modo sicuro ed adeguato.

Le nuove disposizioni normative si prefiggono di essere più efficaci nella prevenzione degli incidenti prevedendo la presenza di avvertenze, che accompagnano il giocattolo, che devono essere **chiaramente visibili, facilmente leggibili e comprensibili**.

**Si ricorda che alcuni giocattoli, che risultano sicuri per una categoria di bambini o in certe condizioni di impiego, potrebbero essere pericolosi per altri bambini o se utilizzati in altre circostanze.**

### **Definizione di giocattolo.**

Nel linguaggio comune spesso il termine **giocattolo** viene utilizzato includendo una serie di oggetti che in realtà non sono considerati tali dalla norma.

Sono considerati giocattoli, ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 54/2011, **o i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.**

Pertanto, **non sono** considerati giocattoli i prodotti elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 54/2011 e più precisamente:

- 1) Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
- 2) Prodotti destinati a collezionisti adulti, purchè il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiori. Esempi di questa categoria: a) modelli in scala fedeli e dettagliati, b) kit di monitoraggi o di dettagliati modelli in scala, c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli, e) riproduzione di armi da fuoco reali.
- 3) Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 Kg.
- 4) Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
- 5) Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
- 6) Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
- 7) Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
- 8) Puzzle da oltre 500 pezzi.
- 9) Fucili e pistole a gas compresso- eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
- 10) Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
- 11) Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
- 12) Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
- 13) Prodotti destinati ad essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
- 14) Apparecchiature elettroniche quali pc e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
- 15) Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
- 16) Succhietti per neonati e bambini piccoli.
- 17) Apparecchi di illuminazione attrattivi per bambini.
- 18) Trasformatori per giocattoli.
- 19) Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Non rientrano, inoltre, nell'area di applicazione della norma ( art. 1 c.2 del D.Lgs. 54/2011):

- a) attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- b) macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
- c) veicoli-giocattolo con motore a combustione;
- d) macchine a vapore giocattolo;
- e) fionde e catapulte.

Il giocattolo deve essere **in regola**, ossia, deve essere fabbricato a regola d'arte in materia di sicurezza, in modo da non compromettere la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

Al riguardo la normativa è molto precisa e prevede la presenza dei seguenti requisiti:

#### A) Standard di Sicurezza

##### ❖ *Marchatura CE*



La presenza di tale marcatura consente velocemente al consumatore di verificare se il giocattolo in questione abbia o meno i requisiti minimi di sicurezza.

**I giocattoli privi di tale marchio non devono neanche essere presi in considerazione. All'atto dell'acquisto di un giocattolo è necessario verificare che sia sempre riportata la marcatura CE.**

I giocattoli resi disponibili sul mercato europeo devono **obbligatoriamente** riportare il marchio CE, la cui presenza significa che il giocattolo è conforme a tutta la normativa comunitaria di armonizzazione; trattasi di obbligo posto a carico del fabbricante o di un suo mandatario che se ne assumono la responsabilità.

La marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo, sull'etichetta o sull'imballaggio.

Per i giocattoli di piccole dimensioni deve essere apposta su un'etichetta o su un foglio informativo e per i giocattoli venduti in espositori deve essere apposta sullo stesso espositore.

In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongono dimensioni precise, la marcatura CE deve avere un'altezza minima di 5 mm.

##### ❖ *Nome e/o ragione sociale e/o marchio e indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato.*

Tali dati sono indispensabili perché, nel caso in cui il giocattolo presenti qualche problema, il consumatore deve sapere a chi rivolgersi.

**La mancanza di tali indicazioni è segno inequivocabile della volontà del produttore di rimanere irrintracciabile nel caso di verificarsi dei problemi. Pertanto, meglio essere diffidenti rispetto a giocattoli su cui mancano tali indicazioni.**

##### ❖ *Avvertenze sulla fascia d'età.*



Affinché un giocattolo sia sicuro occorre che sia adatto all'età del bambino a cui è destinato. L'indicazione dell'età consigliata è rilevante perché i contenuti e le modalità del gioco devono essere adatti alle abilità e allo sviluppo psichico del bambino.

Per questo sono importanti le indicazioni relative alla fascia di età riportate sulla confezione; in assenza di un'età consigliata si presume che sia adatto per i bambini di tutte le età. (0-14 anni).

**Il simbolo del divieto segnala l'età sotto la quale il giocattolo non può essere usato. È importante che tale indicazione non venga sottovalutata perché sta a significare che il giocattolo, su cui è apposto il simbolo, è stato prodotto con materiali che possono essere pericolosi se vengono a contatto con i bambini di età inferiore ai 36 mesi.**

#### ❖ Avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso.

Le avvertenze e le istruzioni per l'uso richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pericoli e sui rischi di danno che l'uso del giocattolo comporta e sul modo di evitarli.

Tali indicazioni devono essere sempre precedute dalla parola "Avvertenze", per consentire al consumatore di comprenderne la natura e non confonderle con semplici raccomandazioni.

Esse devono essere **visibili, leggibili, comprensibili ed accurate**, devono essere apposte sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio (soluzioni alternative) nonché, se del caso, sulle istruzioni per l'uso.

Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le "Avvertenze" appropriate sono apposte sul giocattolo stesso. Ciò vale anche per gli acquisti on-line e, pertanto, queste indicazioni devono essere visibili sul sito prima dell'acquisto.

Il termine "Acquisto" comprende qualsiasi metodo di acquisto che consenta all'acquirente di ordinare il prodotto senza trovarsi fisicamente in sua presenza.

In caso di vendita di un giocattolo per corrispondenza, le avvertenze determinanti per la decisione di acquistare l'articolo devono essere chiaramente visibili sul catalogo.

Nelle avvertenze rientrano anche le istruzioni d'uso, ossia, le modalità attraverso le quali il giocattolo deve essere montato e utilizzato in modo da evitare situazioni di pericolo.

**Le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana; qualora così non fosse, il giocattolo sarebbe irregolare e sospetto.**

#### **B) Requisiti Essenziali di Sicurezza**

I requisiti essenziali di sicurezza si suddividono in:

- requisiti generali di sicurezza;
- requisiti specifici di sicurezza.

- **Requisiti generali**

I giocattoli non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Questo significa che il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura.

Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni tali da impedire il soffocamento.

Inoltre, i requisiti di sicurezza devono essere soddisfatti per tutta la durata di impiego prevedibile e normale del giocattolo stesso.

In particolare:

- tutti i giocattoli, per evitarne facilmente la rottura in tanti piccoli pezzi pericolosi, vengono sottoposti a prove di resistenza alle rotture che si effettuano lanciando il giocattolo con il peso di 1Kg. da circa 10 cm. di altezza;
- si provvede, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 71, a controllare che i meccanismi di apertura e chiusura dei giocattoli abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico per evitare lo schiacciamento accidentale; con l'utilizzo di una mano meccanica, che simuli la mano di un bambino, si verifica che le eventuali molle e meccanismi in movimento del giocattolo non siano accessibili alle dita;
- i giocattoli da portare alla bocca e quelli con piccole parti devono avere dimensioni tali da non poter entrare in un cilindro di prova che simuli la trachea dei bambini;
- I giocattoli destinati a sostenere il peso di un bambino vengono sottoposti ad una prova di resistenza caricandoli con un peso di 25 o 50 Kg. a seconda della fascia di età a cui il giocattolo è destinato. I giocattoli sottoposti a test non devono cedere per almeno cinque minuti e non devono ribaltarsi se inclinati, non devono rompersi producendo bordi taglienti o appuntiti se spinti più volte contro un gradino ad una velocità sostenuta.
- I peluche ed i pupazzi, composti da occhi e nasi che attirano particolarmente l'attenzione dei bambini, vengono sottoposti a veri e propri maltrattamenti prima di essere giudicati sicuri; infatti, devono resistere ad una forza di strappo di 10 Kg. come se fosse sottoposto al morso di un bambino. Un'apposita apparecchiatura provvede a strizzare i pupazzi morbidi che non devono staccarsi in piccoli pezzi, per verificare la resistenza al fine di evitare che i bambini possano metterli in bocca.
- Prove di laboratorio sono dirette a verificare che le etichette adesive applicate sui giochi di plastica non si stacchino se sottoposte all'azione di una macchina che simula il movimento dell'anghia di un bambino.

- **Requisiti specifici**

I requisiti specifici riguardano:

- Le proprietà fisiche e meccaniche;
- L'infiammabilità;
- Le proprietà chimiche;
- Le proprietà elettriche;
- L'igiene;
- La radioattività.

**a) Le Proprietà fisico ó meccaniche riguardano la verifica:**

- della resistenza meccanica e della stabilità necessaria,
- dei rischi da ferite da contatto,
- dell'incolumità fisica dovuta al movimento delle parti,
- dei rischi di asfissia a causa dell'ostruzione esterna o interna alle vie aeree,
- dei rischi di impatto, di schiacciamento, di intrappolamento, di cadute e di annegamento.

**b) L'Infiammabilità:**

- Il giocattolo se esposto direttamente ad una fiamma non deve bruciare e non deve prendere fuoco facilmente.  
Essi non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili: in particolare, tutti i giocattoli di stoffa o imbottiti, vengono sottoposti alla prova del fuoco.

**Con un'apposita attrezzatura viene valutato il livello di infiammabilità e, affinché il test possa dirsi superato, con esito positivo la velocità di propagazione della fiamma sul giocattolo deve essere inferiore ad un limite di sicurezza prestabilito.**



**c) Proprietà chimiche.**

Le materie prime, i collanti, i colori con cui i giocattoli sono realizzati non devono essere pericolosi e devono essere conformi ai limiti di sicurezza stabiliti dalla legge sulla presenza di metalli pesanti e nocivi.

I giocattoli vengono sottoposti ad una serie di test per verificare che i materiali che li costituiscono e i loro rivestimenti non rilascino sostanze tossiche.

**d) Proprietà elettriche**

I giocattoli elettrici, che devono funzionare ad un massimo di 24 volt con pile, vengono sottoposti a specifici controlli, diretti a verificare che non sussista il rischio di surriscaldamento delle parti del giocattolo che si trovano a diretto contatto con il corpo dell'utilizzatore.

***e) Igiene***

Tutti i giocattoli devono essere pulibili, quelli tessili (se non contengono meccanismi) devono poter essere lavabili in modo da evitare rischi di infezioni, malattia e contaminazione.

***f) Radioattività***

Non devono contenere elementi o sostanze radioattive.

## ❖ Procedura per la valutazione della conformità.

All'atto di immissione dei giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e realizzati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza.

La procedura per la valutazione della conformità ha come obiettivo quello di dimostrare che un giocattolo immesso sul mercato abbia i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Il fabbricante, a seconda della natura del gioco, applica una fra le due possibili procedure:

- **Verifica da parte dello stesso fabbricante** : si ha nel caso in cui esistono norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza dei giocattoli e il fabbricante si assume la responsabilità di applicarle;
- **Verifica da parte di un organismo notificato**: l'esame CE del tipo, questo tipo di esame e la relativa certificazione sono prescritte nei seguenti casi:
  - assenza di norme armonizzate;
  - il fabbricante non abbia applicato le norme armonizzate, oppure siano state applicate solo in parte;
  - le norme armonizzate siano state pubblicate con una limitazione, oppure il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la realizzazione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica da parte di terzi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza gli organismi di valutazione della conformità, previo accreditamento da parte di **ACCREDIA**, Organismo Unico Nazionale Italiano, individuato con il D.M. 22 dicembre 2009 a svolgere attività di accreditamento.

## Vigilanza

La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Camere di Commercio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al sistema RAPEX (Community Rapid Information System) che è il sistema di allerta rapida che raccoglie le segnalazioni di prodotti non sicuri provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea e che viene aggiornato settimanalmente.

Con questa procedura tutti i paesi membri sono informati in tempo reale dei pericoli che potrebbero derivare da un determinato prodotto e la Commissione Europea può adottare in tempi brevi le misure più idonee al fine di limitare i rischi connessi all'uso dello stesso, in modo da evitare che prodotti pericolosi per la salute possano essere commercializzati, contribuendo a promuovere, in tal modo, il rispetto dei requisiti comunitari di sicurezza.

Sul sito dell'Unione:

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm);

cliccando su "Weekly reports" è possibile consultare, in lingua inglese, le liste settimanali dei prodotti notificati con relativa descrizione, tipo di rischio e misure adottate dagli Stati Membri. Consultando questi elenchi si possono individuare immediatamente i giocattoli pericolosi.



## Ritiro dei Giocattoli dal mercato

I giocattoli privi della marcatura CE devono essere immediatamente ritirati dal mercato.

L'apposizione indebita della marcatura CE pone a carico del fabbricante o il suo mandatario, stabilito nel territorio comunitario, l'obbligo di conformare il giocattolo alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni.

Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dello Sviluppo Economico dispone il ritiro dei prodotti dal mercato.

### ❖ Sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011 sono:

- ❖ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli art. 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 10, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'art. 10;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'art. 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'art. 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro;
- ❖ Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'art. 4 comma 3.

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.